



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 298/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69518** depositato il 12.04.2024, proposto da **A. S.**, nato OMISSIS (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'Avv.to Mario Bacci – pec: mariobacci@ordineavvocatiroma.org – in virtù di procura speciale in atti;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. Tiziana G. Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 – con cui è elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 10.09.2024, anche a proposito delle

parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo, parte ricorrente richiede a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *accertare il diritto del sig. S. A. alla corresponsione della pensione privilegiata, già riconosciuta, sin dalla data di presentazione della domanda cartacea, con la conseguenziale condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati non corrisposti dal 12 dicembre 2014 al 30.05.2018, maggiorati con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att c.p.c., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002”.*

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il S. deduce:

a) che egli, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato collocato in congedo per perdita del grado a decorrere dal 12.12.2014 e che, in data 02.04.2015, ha presentato domanda cartacea all'amministrazione di appartenenza per il conseguimento della pensione di privilegio di 8^a Categoria;

b) che il C.I.A.N., Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza della Guardia di Finanza, in linea con quanto previsto dalla circolare INPDAP nr. 18\2009, trasmetteva (con nota prot. nr.122266\18 del 20.04.2018) la documentazione necessaria a che l'INPS provvedesse alla liquidazione di quanto dovuto e meglio enumerata in ricorso;

c) che, a seguito di solleciti volti ad ottenere la liquidazione del

trattamento pensionistico di privilegio, la Direzione provinciale di Catania dell'INPS lo informava verbalmente che la domanda di PPO da questo presentata in formato cartaceo (02.04.2015) non avrebbe potuto avere seguito (in ragione della circolare INPS n.131/2012 che ne imponeva la trasmissione telematica): ciò che lo induceva (in data 22.05.2018) a ripresentare la domanda servendosi di un CAF abilitato;

d) che, con determinazione nr. 01\2019 datata 03.01.2019, l'INPS riconosceva la pensione di privilegio ordinaria di 8^a categoria e che, con successivo modello SM 5007 del 11.02.2019, esso gli conferiva il trattamento con decorrenza giuridica del 12.12.2014 ed economica dal 01.06.2018, vale a dire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda telematica della PPO.

III. Lamenta il ricorrente – specularmente a quanto rappresentato nella istanza di riesame del 25.03.2019 - che INPS abbia erroneamente omesso di riconoscere e liquidare in suo favore la PPO con decorrenza economica dalla data di presentazione della domanda cartacea e, anzi, considerando valida e procedibile quest'ultima, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Ricostruito il quadro normativo applicabile, il ricorrente sottolinea che la tesi da lui sostenuta trova solido aggancio nella giurisprudenza, di appello e di primo grado, maturata presso la Corte dei conti siciliana (richiama, sul punto, questa Sezione sent. n. 346/2022; n. 388/2022; n. 2022\346; n. 415/2023; 485\2023; Sez. Appello Regione Siciliana, sent. n. 1597A/2022 e n. 187/A/2022).

IV. INPS si è costituito in atti con memoria del 30.07.2024, poi integrata

dallo scritto difensivo depositato il successivo. Con il primo dei due atti difensivi citati, parte intimata, illustrata la posizione soggettiva del ricorrente e l'iter amministrativo che ha riguardato la definizione del procedimento amministrativo da questi introdotto, sottolinea che, con determina del 03.01.2019, la sede Inps di Catania ebbe ad emettere la determina di pensione di privilegio che, nel presente caso, si è configurato come primo pagamento in quanto l'iscritto non maturava diritto a pensione ordinaria. Né è seguito, in particolare, il pagamento con relativi arretrati a far data da 06.2018, in ritenuta applicazione dell'art. 191 del DPR1092/73, sulla rata di febbraio 2019. INPS, tuttavia, dettosi consapevole dell'orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi del ricorrente, ha precisato che l'Istituto "si conformerà a quanto ivi statuito procedendo alla rideterminazione della pensione con pagamento degli arretrati dalla decorrenza del trattamento pensionistico". Ha allegato, dunque, proposta di autotutela avviata dal competente reparto, richiedendo, per l'effetto, un rinvio al fine di espletare le attività amministrative necessarie alla definizione della procedura. Con il secondo atto dell'agosto 2024, INPS, poi, ha versato in giudizio la Disposizione n° 210000-24-0344 del 04/09/2024 con cui la sede provinciale etnea dell'Istituto ha adottato *"Provvedimento di rettifica in Autotutela del provvedimento, notificato in data 13/02/2019, in materia di "Gestione Pubblica-Pensioni - Decorrenza della prestazione" rettifica della determina recante protocollo in uscita INPS.2100.11/02/2019.0070151"*. La disposizione citata, in particolare, reca la motivazione che segue: *"considerato il principio giurisprudenziale*

consolidato presso la corte dei conti - sezione giurisdizionale della Sicilia, secondo il quale la produzione di domanda telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità della medesima istanza, con la conseguenza della retroazione degli effetti della domanda telematica alla presentazione della precedente domanda in forma cartacea, questo ufficio ritiene di rettificare la decorrenza della prestazione, attribuendo la medesima dal mese successivo alla cessazione dal servizio, quindi dall'01/2015”.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto ancora di ragione.

2. Come si è detto in narrativa, la determinazione di autotutela adottata da INPS dispone la decorrenza della pensione privilegiata già riconosciuta al ricorrente sia fissata al mese “*successivo alla cessazione dal servizio, quindi dall'01/2015*” in luogo di quanto originariamente stabilito dalla INPS.2100.11/02/2019.0070151, la quale ultima, precisamente, la identificava nel 01.06.2018. Con ciò, INPS adotta un provvedimento sopravvenuto che, salva l’eventuale formazione di una successiva formale determinazione che recepisca la disposizione di autotutela, senz’altro appaga la domanda del ricorrente nella parte in cui questa contestava che, erroneamente, INPS non avesse valorizzato, quale dies a quo della prestazione di privilegio, il momento di presentazione della domanda cartacea. L’Operato di INPS; in sintesi, si conforma esattamente a quanto sancito, ormai reiteratamente da questa Sezione, a proposito di fattispecie

speculari alla presente con l'affermazione del principio secondo il quale la presentazione della domanda telematica ad opera dell'interessato costituisce condizione di procedibilità della primigenia domanda cartacea, tale che, ove assentita la prima, gli effetti dell'accoglimento devono retrodatarsi al momento della presentazione della domanda cartacea (per tutte, Sez. Appello Regione Siciliana, sent. n. 1597A/2022 e n. 187/A/2022).

3. Ovviamente, non può dichiararsi alcuna cessazione della materia del contendere, difettando in atti la prova che gli emolumenti spettanti al ricorrente in ragione del provvedimento in autotutela, per i ratei mensili 1/2015 al 5/2018, siano stati a lui corrisposti.

4. In conclusione, in accoglimento della domanda introduttiva, condanna INPS alla corresponsione, in favore del S., dei ratei spettanti per il periodo 01/2015 – 5/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo il criterio dell'assorbimento (C. conti, SS. RR., sent. n. 10/2002/QM), in esecuzione della citata Disposizione n° 210000-24-0344 del 04/09/2024 e con salvezza, ove necessaria, della eventuale propedeutica attività amministrativa finalizzata a formalizzare la nuova determinazione pensionistica.

5. Le spese devono essere compensate in quanto l'orientamento giurisprudenziale formatosi in seno al Giudice contabile e favorevole alla tesi del ricorrente è successivo alla determinazione pensionistica originaria oggetto di autotutela e, per il periodo anteriore o coevo alla sua adozione, non si davano precedenti giurisprudenziali sullo specifico oggetto del contendere.

